



Decreto n° 0269 / Pres.

Trieste, 30 novembre 2017

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

LEGGE REGIONALE 13/2004 ART. 4. CANCELLAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE TATUATORI E PIERCER DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - A.T.P.I. F.V.G. DAL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DEI PRESTATORI DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI NON ORDINISTICHE.

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 30/11/2017

Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 29/11/2017

GABRIELLA DI BLAS

in data 30/11/2017

Vista la legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 recante “Interventi in materia di professioni” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'articolo 4 di tale legge regionale, il quale prevede l'istituzione di un Registro regionale delle associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche;

Visto il Regolamento emanato con proprio decreto n. 0372/Pres. di data 11 novembre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità di inserimento nel Registro regionale delle associazioni in parola, giusta articolo 4, comma 4, della legge regionale 13/2004;

Visto il proprio decreto n. 0358/Pres. del 21 dicembre 2009 con il quale è stato disposto l'inserimento dell'Associazione Tatuatori e Piercer del Friuli Venezia Giulia A.T.P.I. F.V.G. - C.F. 94113270303 - con sede a Martignacco (UD) in via A. Bardelli n. 9, nel Registro regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 13/2004;

Atteso che in data 23 marzo 2017 la Camera di Commercio di Udine ha segnalato che l'attività di tatuatore e piercer viene considerata attività di impresa e, se sussistono i requisiti di legge iscrivibile all'Albo delle Imprese artigiane;

Atteso che in assenza di una disciplina nazionale specifica sull'attività di tatuatore e piercer in data 26 giugno 2017 è stato chiesto un chiarimento al Ministero dello Sviluppo Economico in merito alla riconducibilità di tale attività ad attività libero professionale ovvero ad attività artigiana;

Precisato che il Ministero dello Sviluppo Economico non ha dato riscontro alla richiesta di parere;

Atteso che con protocollo n. 21750 di data 12 ottobre 2017 la Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione ha informato di condividere l'orientamento della Camera di Commercio e ha comunicato di considerare l'attività di tatuaggio e piercer come attività d'impresa iscrivibile all'Albo delle imprese artigiane laddove sussistono i presupposti prescritti dalla legge regionale 12/2002, articoli 8, 9 e 10;

Considerato, inoltre, che secondo quanto precisato dalla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, l'attività dei tatuatori e piercer, prima contenuta nella legge quadro dell'artigianato, trova oggi disciplina nella legge regionale 12 aprile 2012, n. 7 “Disciplina delle attività di tatuaggio di piercing e delle pratiche correlate” e che l'articolo 3 della citata legge subordina l'esercizio dell'attività a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), attestante il rispetto dei requisiti previsti dalla legge e dei regolamenti di attuazione;

Considerato, altresì, che l'articolo 12, comma 1, del “Regolamento di esecuzione di cui agli articoli 9, 11, 14, 15, 23 e 40 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato)” emanato con proprio decreto n. 0400/Pres. di data 20 dicembre 2002, prevede che possono rientrare nell'oggetto dell'attività principale dell'impresa artigiana l'attività di tatuaggio e piercing;

Ritenuto di conformarsi all'orientamento condiviso dalla Camera di Commercio di Udine e dalla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione in base al quale l'attività di tatuatore e piercer non è esercitabile in forma professionale;

Ritenuto quindi che nel Registro regionale delle associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche previsto dall'articolo 4 della legge regionale 13/2004 non può trovare inserimento l'Associazione Tatuatori e Piercer del Friuli Venezia Giulia A.T.P.I. F.V.G. in

quanto l'attività esercitata da tatuatori e piercer non è riconducibile ad attività professionale;
Atteso che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000, con nota n. 96885 di data 12 ottobre 2017 l'Ufficio ha comunicato all'Associazione Tatuatori e Piercer del Friuli Venezia Giulia A.T.P.I. F.V.G. di essere in procinto di avviare le procedure di cancellazione dal Registro regionale previsto dall'articolo 4 della legge regionale 13/2004 per i motivi in precedenza esposti e ha fatto decorrere il termine di dieci giorni, utile per la presentazione per iscritto di osservazioni, eventualmente corredate da documenti;

Considerato che il termine assegnato è decorso inutilmente;

Ritenuto di cancellare l'associazione dell'Associazione Tatuatori e Piercer del Friuli Venezia Giulia A.T.P.I. F.V.G. dal Registro regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 13/2004, in quanto l'attività esercitata da tatuatori e piercer non è riconducibile ad attività professionale;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2282 di data 22 novembre 2017;

Decreta

1. L'Associazione Tatuatori e Piercer del Friuli Venezia Giulia A.T.P.I. F.V.G. è cancellata dal Registro regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 22 aprile 2004 n. 13, in quanto l'attività esercitata da tatuatori e piercer non è riconducibile ad attività professionale.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -